

V.G. 3765/2021 R.G.



IL TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice, Dott. Maurizio Atzori,
sciogliendo la riserva assunta in data 10/12/2021;

OSSERVA

In data 02/07/2021 ALBERTINI SILVIO, C.F. LBRSLV68R24L885T, [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Ceserani, con studio sito in Via Santo Stefano n.29, e dall'Avv. Marisa Ferro, in Via C. Colombo n. 9, San Giovanni in P. (BO), ove elettivamente domiciliato, depositava proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012;

allegata al ricorso, i Gestori della Crisi, individuati nelle persone degli Avv.ti Paola Gallegati e Samuele La Banca, depositavano apposita relazione particolareggiata in merito alla fattibilità del piano, ex art. 9, co. 2, l.3/2012;

con provvedimento del 30/08/2021, il Giudice Designato Dott. Atzori, fissava l'udienza di cui all'art. 10, co.1, l. 3/2012, per il 13/10/2021, disponendo la comunicazione della proposta e del decreto a cura dell'O.C.C. ai creditori del ricorrente;

successivamente alla notifica dell'istanza e del decreto di fissazione udienza da parte del Collegio gestore, perveniva comunicazione da parte di Agenzia delle Entrate – Direzione prov.le di Bologna, evidenziando una lieve variazione di importi della proposta di accordo originale e sottolineando l'incompletezza e la non fattibilità oggettiva del piano;

considerato l'aumento della posizione debitoria esattoriale a carico del sig. Albertini, in data 13/10/2021 il ricorrente depositava integrazione alla proposta di accordo ai creditori depositata, successivamente correlata con relativa relazione particolareggiata da parte del Gestore della Crisi, nella quale veniva chiarita definitivamente sia la quantificazione del passivo sia l'entità e la natura della finanza esterna offerta [redacted] condizionata all'omologazione del piano;

all'udienza, tenutasi in data 13/10/2021, il Giudice, sentite le parti, disponeva il rinvio al 03/12/2021, differito poi successivamente per legittimo impedimento del Giudice al 10/12/2021, concedendo termine al Collegio dei Gestori per poter relazionare in merito alla nuova proposta;

dopo aver passato in rassegna la proposta modificata, pur riconoscendola come migliorativa, in data 01/12/2021 Agenzia delle Entrate depositava ulteriore memoria, sottolineando un'eccezione di inammissibilità dell'accordo, per violazione delle cause di prelazione, non fattibilità della proposta e la mancata considerazione di un'alternativa liquidatoria, nonché il mancato rispetto dei termini di legge di cui all'art. 10 c.1 legge 3/2012;

all'udienza tenutasi in data 10/12/2021, innanzi al Giudice Dott. Atzori, erano presenti l'Avv. Cesarani per il ricorrente, l'O.C.C. individuati nelle persone degli Avv. Paola Gallegati e Samuele La Banca, mentre nessuno (compreso Agenzia delle Entrate-Direzione prov.le di Bologna) è comparso per i creditori; in sede di udienza, i Gestori della Crisi si riportavano alla relazione depositata telematicamente in data 07/12/2021, nella quale veniva analizzata l'alternativa liquidatoria e dato atto del raggiungimento della percentuale di voti positivi richiesti per l'omologazione.

Nello specifico, l'accordo proposto da Albertini Silvio prevede la messa a disposizione:

- € 48.705,62, a titolo di finanza esterna che non prevede restituzione, fornita dall'ex moglie e e destinata come segue:
 - o € 37.000,00 a Banca di Imola SpA;
 - o € 5.000,00 a IFIS NPL (cessionaria di Unicredit Spa);
 - o € 6.520,33 per il pagamento delle competenze dell'OCC;
- € 16.458,00 provenienti dallo stipendio quale dipendente [REDACTED] e dall'affitto del ramo d'azienda, corrisposti nella misura di € 274,30 mensili per la durata di 5 anni a partire dall'omologa dell'accordo; tali somme sono destinate a tutti gli altri creditori, compresi l'Agenzia delle Entrate e gli Avv. Cesarani e Ferro;
- € 200,00 a titolo di imposta di registro del decreto di omologa, a carico diretto del ricorrente.

Il piano propone quindi il pagamento del:

- 100% delle spese in prededuzione quali il Collegio della Crisi, il legale di parte Avv. Elena Cesarani e l'advisor Avv. Marisa Ferro;
- 25,98% della IFIS N.P.L. S.P.A. (cessionaria di Unicredit S.p.A.);
- 7,91 % della Banca di Imola S.p.a.;
- 6,50 % dei creditori privilegiati e dei privilegiati degradati.

La proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7,8, e 9 della L. 3/2012, atteso che:

- il proponente non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267, e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex. L. 3/2012 mediante proposta di accordo;
- il proponente si trova in una condizione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni originariamente pattuite nell'esercizio dell'attività di impresa (il sig. Albertini si trova in stato di sovraindebitamento per debiti contratti sia nell'esercizio dell'attività di impresa individuale sia come consumatore, in particolare per i mutui contratti per l'acquisto e la ristrutturazione dell'abitazione principale).

Nella memoria depositata da parte di Agenzia delle Entrate, l'ente, dopo aver passato in rassegna la proposta modificata, pur riconoscendola come migliorativa, ribadisce la non sufficiente argomentazione dell'alternativa liquidatoria, in pregiudizio dei creditori muniti di privilegio mobiliare.

Tuttavia, esaminando la documentazione depositata dal sovraindebitato, un'alternativa liquidatoria non può essere ritenuta migliorativa, in quanto il ramo d'azienda affittato dal ricorrente alla società "Madonna della Neve S.r.l.s." presenta un valore oggettivamente poco elevato e certamente inferiore alla finanza esterna direttamente erogata [redacted] datore non debitore, la quale condiziona l'erogazione di tale prestito all'assenso del creditore ipotecario (Banca di Imola) alla omologazione del presente accordo e all'immediato rilascio del consenso alla cancellazione delle garanzie ipotecarie iscritte il 18/9/2006 al n. 14202, il 14/10/2009 al n. 10363 ed il 16/7/2010 al n. 7213, sull'immobile di cui è assegnataria a seguito della separazione coniugale.

A conferma di ciò, è stata acquisita, infatti, un'intestazione sotto forma di atto notorio, in applicazione dell'art. 76 dpr 445/2000, con cui la Dott.ssa Fava, [redacted], come dimostrato dai bilanci degli ultimi tre anni, dichiara che il valore commerciale di tale società non risulta essere superiore all'importo di € 24.000,00, e che, il canone di locazione, corrisposto al sig. Albertini, pari ad € 400,00, è congruo rispetto alle risultanze contabili e fiscali.

Oltre alla finanza esterna, inoltre, il ricorrente, come previsto dal piano, mette a disposizione anche il proprio stipendio, [redacted], presupponendo una continuità aziendale alla base della proposta depositata. Come dichiarato dall'O.C.C. nella propria relazione, la vendita del bene azienda, *"sarebbe in ogni caso contraria alla ratio della l. 3/2012, generando la perdita di qualsiasi fonte di sostentamento per il sovraindebitato e la sua famiglia"*.

Con la propria relazione depositata in data 07/12/2021, i Gestori della Crisi davano atto delle votazioni pervenute da parte di tutti i creditori del ricorrente, rispetto alle modifiche apportate, tra le quali anche il voto sostanzialmente negativo espresso da Agenzia delle Entrate, la quale, mantenendo ferme le proprie eccezioni di inammissibilità, aveva dimostrato di aver esaminato tali modifiche.

Su un'esposizione debitoria totale pari ad € 695.942,03, l'**80,71%** aderiva alla proposta, superando di conseguenza il **quorum del 60%** necessario per l'omologa.

Il Tribunale, dando atto dell'applicabilità delle modifiche apportate alla proposta e rilevando che la mancata adesione da parte dell'Agenzia delle Entrate non risulta essere decisiva per l'omologazione, essendo il credito vantato da quest'ultima pari all'8,01% rispetto all'intera esposizione debitoria, rileva che la proposta depositata dal ricorrente risulta essere maggiormente conveniente rispetto ad una alternativa liquidatoria, venendo a mancare l'intera liquidità messa a disposizione della procedura, tramite l'apporto di finanza esterna e la corresponsione di parte degli emolumenti del ricorrente.

P. Q. M.

visto l'art. 12, co. 3-quater, L. 3/2012, in vigore dal 25 dicembre 2020;

OMOLOGA

l'accordo con i creditori proposto da ALBERTINI SILVIO, come meglio indicato in epigrafe;

DISPONE

che il Gestore nominato dall'O.C.C., individuato nelle persone degli Avv.ti Paola Gallegati e Samuele La Banca, provveda all'accreditamento delle somme che verranno rimosse su un conto corrente bancario intestato alla Procedura, e al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la Cancelleria;

provveda inoltre, a predisporre relazioni periodiche semestrali, e rendiconto finale, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 legge 3/2012;

DISPONE

che non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto del piano da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

che la domanda e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale di Bologna.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e ai professionisti attestatori, i quali provvederanno alla comunicazione ai creditori.

Bologna, 21 dicembre 2021

Il Giudice Delegato
Dott. *Maurizio Atzori*

Depositato in Cancelleria

N. 12/11/22



Il Cancelliere
Dott. *Paola Anconetani*